

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater  
n. 6**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE MALAN)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA  
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**RAFFAELE IANNUZZI**

**senatore all'epoca dei fatti**

**procedimento penale n. 46171/06 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2011**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, con lettera del proprio avvocato del 23 giugno 2010, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale n. 46171/06 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

\* \* \*

Il procedimento giudiziario in questione vede l'ex senatore imputato per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa con l'aggravante di attribuzione di fatto determinato (in concorso con il direttore responsabile dell'organo di stampa interessato) in relazione alla pubblicazione sul settimanale *Panorama* in data 14 settembre 2006 di un articolo intitolato «Criticare la magistratura è un reato». Nell'articolo si formulavano critiche all'operato della Procura della Repubblica di Palermo in ordine alla vicenda relativa al magistrato cagliaritano Lombardini e si commentava la conclusione che era intervenuta con una pronuncia della Corte di cassazione del processo per diffamazione a carico dell'onorevole Sgarbi. Il dottor Caselli, procuratore della Repubblica di Palermo all'epoca dei fatti, ha quindi querelato l'ex senatore Iannuzzi ritenendo di essere stato diffamato dal contenuto di tale articolo. In particolare, l'articolo, riepilogando le circostanze del suicidio del dottor Lombardini, lo metteva in connessione all'interrogatorio svolto nei suoi confronti dal dottor Caselli e da quattro sostituti della Procura di Palermo; nello stesso articolo si riferiva sul-

l'esito della querela presentata dal dottor Caselli nei confronti del procuratore generale di Cagliari Francesco Pintus e la si poneva in confronto con la decisione della Cassazione relativa alla querela contro l'onorevole Sgarbi.

Nell'udienza del 7 luglio 2010 il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Milano ha preso atto della richiesta di insindacabilità (sottoposta dall'interessato al Senato) e della comunicazione ricevuta dal Presidente del Senato concernente il deferimento della questione alla Giunta. Non ritenendo sussistente un evidente collegamento tra la funzione di parlamentare svolta e le opinioni espresse dall'imputato, il GUP ha disposto la sospensione del processo nei confronti dell'ex senatore Iannuzzi in attesa della deliberazione del Senato e ha ordinato la separazione del procedimento in relazione alla posizione dello stesso imputato.

Il Senato quindi non ha ricevuto gli atti direttamente dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

Nella seduta del 18 gennaio 2011 la Giunta – preso atto di tale situazione – ha deliberato di richiedere gli atti del procedimento concernente l'ex senatore Iannuzzi all'autorità giudiziaria, visto che la richiesta di insindacabilità era stata presentata direttamente dallo stesso ex senatore; atti poi trasmessi dall'autorità giudiziaria e pervenuti al Senato in data 9 febbraio 2011.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la richiesta dell'ex senatore Iannuzzi il 30 giugno 2010 e la stessa è stata annunciata in Aula il 6 luglio 2010.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 gennaio, 17 maggio, 21 giugno e 11 ottobre 2011.

Nella seduta dell'11 ottobre 2011 la Giunta ha esaminato la proposta del senatore Li Gotti di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale proposta è stata infine respinta dalla Giunta che ha adottato a maggioranza la deliberazione opposta.

\* \* \*

A sostegno della valutazione della Giunta si deve sottolineare come l'intera attività parlamentare dell'ex senatore Iannuzzi sia stata caratterizzata dal suo impegno per un diverso funzionamento della giustizia. Sono innumerevoli le iniziative parlamentari e gli interventi in Commissione e in Aula nei quali l'ex senatore ha sviluppato una puntuale critica su un certo modo di operare di una parte della magistratura e ha proposto iniziative a tale riguardo. L'articolo di stampa in questione deve quindi essere considerato in questo contesto; d'altra parte, la vicenda del giudice Lombardini era stata oggetto di notevoli polemiche che avevano condotto anche ad altri procedimenti giudiziari di cui si dà conto nell'articolo dell'ex senatore Iannuzzi. Non sembra che, riferendo su tali fatti, egli sia andato al di là della critica motivata e pienamente rientrante nelle sue attribuzioni parlamentari.

Più in generale si deve ricordare che anche questo caso rientra nella ormai annosa discussione sui limiti di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Come la Giunta ha avuto modo di ricordare in molte precedenti occasioni, accanto ad una visione restrittiva del «nesso strettamente funzionale», secondo la quale l'insindacabilità opererebbe soltanto in relazione a dichiarazioni riconducibili all'attività esclusivamente parlamentare, vi è una interpretazione che riconosce invece proprio all'attività parlamentare un campo di azione più ampio,

che includa anche tutte quelle attività più strettamente politiche, ma non per questo estranee alle attività parlamentari, che non siano annoverabili quali «atti tipici della funzione» e che, pertanto, non vengano espletate nelle sedi tradizionali. La Giunta ha sempre manifestato il proprio orientamento favorevole a questa seconda interpretazione, sulla base del convincimento che l'agire del parlamentare non può essere ristretto esclusivamente agli ambiti di esercizio istituzionale, ma deve essere esteso altresì a quelle sedi informali, quali ad esempio i mezzi di informazione, che ricoprono un ruolo imprescindibile nel dibattito politico. Il mandato elettorale, infatti, si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece negli organi di stampa o in televisione. Vale la pena di sottolineare che l'articolo 68 della Costituzione parla di «opinioni espresse» e «voti dati» *nell'esercizio delle proprie funzioni*: è evidente che non si individua una limitazione né di luogo né di tempo per tale esercizio e che sia certamente possibile considerare rientrante nelle funzioni l'attività politica svolta dal parlamentare. L'importante è che l'agire del parlamentare – nel dedicarsi all'attività di cronaca e critica politica in relazione a rilevanti fatti della vita pubblica – rappresenti una prosecuzione ed una proiezione dell'attività per la quale svolge il suo mandato.

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, co-

stituenti estrinsecazioni delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

In alcune controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha avuto modo di sottolineare l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificare la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamen-

tare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale».

\* \* \*

Nel caso di specie, in definitiva, la Giunta ha ritenuto che il contenuto dell'articolo scritto dall'*ex* senatore Iannuzzi sia certamente coerente con la sua attività strettamente parlamentare e che esso rappresenti quindi una prosecuzione della stessa all'esterno. In base a tali motivazioni, la Giunta propone di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

MALAN, *relatore*